Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 - È costituita, ai sensi degli artt. 2325 e ss. del Codice Civile, una Società per Azioni denominata: «*START ROMAGNA S.p.A.*».

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 - La Società ha sede legale in Cesena, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere, ovunque, in Italia ed all'estero, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi con o senza stabile rappresentanza) e trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

ARTICOLO 3 - DOMICILIO

3.1 - Il domicilio dei soci, al fine dello svolgimento dei rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ARTICOLO 4 - DURATA

- **4.1** La durata della Società è stabilita dalla data di costituzione fino al 31.12.2050.
- **4.2** Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 5 - OGGETTO

- 5.1 La società ha il seguente oggetto:
- **a)** l'attività di programmazione e pianificazione imprenditoriale di tutte o parte delle fasi di produzione e commercializzazione necessarie per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone;
- **b)** l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché dell'esercizio di servizi di trasporto metropolitano;
- c) l'esercizio delle attività di trasporto persone su linee internazionali e comunque per tutti i servizi soggetti a concessione di competenza ministeriale;
- **d)** la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi innovativi di trasporto pubblico, anche di tipo metropolitano;
- **e)** la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi alternativi ed integrativi della mobilità;

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 – È costituita, ai sensi degli artt. 2325 e ss. del Codice Civile, una Società per Azioni denominata: «START ROMAGNA S.p.A.».

ART. 2 - SEDE

2.1 – La Società ha sede legale in Rimini, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere, ovunque, in Italia ed all'estero, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi con o senza stabile rappresentanza) e trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

ART. 3 - DOMICILIO

3.1 – Il domicilio dei soci, al fine dello svolgimento dei rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del. I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organo Amministrativo ogni variazione relativa al proprio domicilio.

ART. 4 – DURATA

- **4.1** La durata della Società è stabilita dalla data di costituzione fino al 31/12/2050.
- **4.2** Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 5 – OGGETTO

- **5.1** La Società ha il seguente oggetto:
 - a) l'attività di programmazione e pianificazione imprenditoriale di tutte o parte delle fasi di produzione e commercializzazione necessarie per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone;
- b) l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché dell'esercizio di servizi di trasporto metropolitano;
- c) l'esercizio delle attività di trasporto persone su linee internazionali e comunque per tutti i servizi soggetti a concessione di competenza ministeriale;
- **d)** la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi innovativi di trasporto pubblico, anche di tipo metropolitano;
- e) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi alternativi ed integrativi della mobilità;

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

- f) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi di navigazione in acque sia fluviali o lacustri, sia salse o salmastre, sia marine, con ogni tipo di imbarcazione e/o traghetto per il trasporto pubblico e/o privato di persone e cose:
- g) l'attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o di imbarcazioni, traghetti, autovetture;
- h) l'attività di agenzia per conto di privati, società od enti in ordine a viaggi, vacanza turismo di persone e in genere ogni altra attività correlata;
- i) la progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture ed impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano;
- I) la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti distributori stradali di carburante, nonché la rappresentanza ed il commercio al minuto di tutti i prodotti derivanti dal petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati all'erogazione di energia;
- **m)** la attività di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi;
- **n)** produzione, distribuzione, vendita ed utilizzo di energia da qualsiasi fonte prodotta.

Sono espressamente esclusi:

- a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita, mediante offerta al pubblico, di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 24.02.1998, n.58, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art.106 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385;
- c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.58/1998.

- f) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi di navigazione in acque sia fluviali o lacustri, sia salse o salmastre, sia marine, con ogni tipo di imbarcazione e/o traghetto per il trasporto pubblico e/o privato di persone e cose:
- g) l'attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o di imbarcazioni, traghetti, autovetture;
- h)l'attività di agenzia per conto di privati, società od enti in ordine a viaggi, vacanza turismo di persone e in genere ogni altra attività correlata;
- i) la progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture ed impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano;
- j) la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti distributori stradali di carburante, nonché la rappresentanza ed il commercio al minuto di tutti i prodotti derivanti dal petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati all'erogazione di energia;
- k) l'attività di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi;
- produzione, distribuzione, vendita ed utilizzo di energia da qualsiasi fonte prodotta, legate all'attività principale di trasporto.

Sono espressamente esclusi:

- a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita, mediante offerta al pubblico, di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385;
- c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. n.

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

società, unicamente ai fini lа del conseguimento dell'oggetto sociale, può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile strettamente 0 necessaria per conseguimento dell'oggetto sociale, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non soci; potrà inoltre costituire altre società, partecipare direttamente o indirettamente, acquistare azioni di altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo principale della società.

58/1998.

5.2 – La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non soci; potrà inoltre costituire altre società, partecipare direttamente o indirettamente, acquistare azioni di altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo principale della società.

ARTICOLO 6 - CAPITALE - AZIONI

- **6.1** Il capitale sociale è di Euro 29.000.000,00 (ventinove milioni virgola zero zero) suddiviso in numero 29.000.000 (ventinove milioni) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'assemblea dei soci.
- **6.2** È ammesso il conferimento di beni in natura e crediti a condizione che le azioni corrispondenti siano interamente liberate al momento della sottoscrizione.
- **6.3** La società può costituire patrimoni destinati a specifici affari secondo le disposizioni degli art. 2447-bis e segg. c.c..
- **6.4** Il capitale è rappresentato da azioni. Ciascuna categoria di azioni è costituita da azioni con il medesimo valore nominale e con gli stessi diritti.
- **6.5** La società potrà altresì emettere azioni che attribuiscono ai loro possessori il diritto alla ripartizione degli utili correlati all'attività sociale in un determinato settore nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2350 comma 2 c.c..
- **6.6** La società potrà inoltre emettere azioni senza diritto di voto, con voto limitato a determinati argomenti, con voto limitato al verificarsi di condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non potrà essere complessivamente superiore alla metà del capitale sociale.
- **6.7** Quando le azioni risultano appartenere ad un solo soggetto o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro dell'imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE

ART. 6 - CAPITALE E AZIONI

- **6.1** Il capitale sociale è di Euro 29.000.000,00 (ventinove milioni virgola zero zero) suddiviso in numero 29.000.000 (ventinove milioni) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al riguardo, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- **6.2** È ammesso il conferimento di beni in natura e crediti a condizione che le azioni corrispondenti siano interamente liberate al momento della sottoscrizione.
- **6.3** La Società può costituire patrimoni destinati a specifici affari secondo le disposizioni degli art. 2447-bis e segg. c.c. e secondo quanto stabilito dall'art. 9 del presente Statuto.
- **6.4** Il capitale è rappresentato da azioni. Ciascuna categoria di azioni è costituita da azioni con ilmedesimo valore nominale e con gli stessi diritti.

 Possono essere emesse azioni di diverse categorie.
- **6.5** La Società potrà altresì emettere azioni che attribuiscono ai loro possessori il diritto alla ripartizione degli utili correlati all'attività sociale in un determinato settore nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2350 comma 2 c.c..
- **6.6** La società potrà inoltre emettere azioni senza diritto di voto, con voto limitato a determinati argomenti, con voto limitato al verificarsi di condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non potrà essere complessivamente superiore alla metà del capitale sociale.
- **6.7** Quando le azioni risultano appartenere ad un solo soggetto o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro dell'imprese una dichiarazione contenente

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuto mutamento della compagine sociale.

l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuto mutamento della compagine sociale.

ARTICOLO 7 - STRUMENTI FINANZIARI

- **7.1** La Società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.
- **7.2** La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI

- **8.1** La società può emettere obbligazioni nominative o al Portatore, nei limiti previsti dalla legge
- **8.2** L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni mediante delibera da assumersi con le maggioranze per essa previste. A tal fine l'Assemblea può delegare, ai sensi dell'art. 2420-ter cod.civ., all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte i prestiti obbligazionari convertibili.
- **8.3** La società può emettere obbligazioni per una somma eccedente il limite stabilito al comma dell'art. 2412 c.c. comma 1, purché le obbligazioni emesse in eccedenza rispetto a tale limite siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a forme di vigilanza prudenziali.
- **8.4** Per la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti nonché per la costituzione, la composizione ed i poteri dell'assemblea degli obbligazionisti trovano applicazione gli articoli 2415 e ss. c.c..
- **8.5** In caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni esse non possono essere sottoscritte se non nel rispetto della procedura di evidenza pubblica.

ART. 7 - STRUMENTI FINANZIARI

- **7.1** La Società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.
- **7.2** La Società può altresì emettere gli strumentifinanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, del codice civile.

ART. 8 – OBBLIGAZIONI

- **8.1** La Società può emettere obbligazioni nominative o al Portatore, nei limiti previsti dalla legge.
- **8.2** L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni mediante delibera da assumersi con le maggioranze per essa previste. A tal fine l'Assemblea può delegare, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte i prestiti obbligazionari convertibili.
- **8.3** La società può emettere obbligazioni per una somma eccedente il limite stabilito al comma dell'art. 2412 c.c. comma 1, purché le obbligazioni emesse in eccedenza rispetto a tale limite siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a forme di vigilanza prudenziali.
- **8.4** Per la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti nonché per la costituzione, la composizione ed i poteri dell'assemblea degli obbligazionisti trovano applicazione gli articoli 2415 e ss. c.c..
- **8.5.3** In caso di emissione di obbligazioni convertibili in azioni esse non possono essere sottoscritte se non nel rispetto della procedura di evidenza pubblica.

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

ARTICOLO 9 - PATRIMONI DESTINATI

9.1 - La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in osservanza di quanto previsto dagli artt. 2447-bis e ss. cod.civ. ss. e secondo le modalità di pubblicità stabilite dalla legge.

ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

- 10.1 Il trasferimento delle azioni è subordinato alle limitazioni previste dal presente articolo.
- **10.2** L'assemblea straordinaria è competente a modificare o eliminare i suddetti limiti di circolazione.
- **10.3** Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne notizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci risultanti dal Registro Imprese, indicando le complete generalità del terzo che intende acquistarle, il prezzo offerto ed ogni altra condizione della cessione.
- 10.4 Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione gli altri soci dovranno comunicare a pena di decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni.
- 10.5 Qualora il diritto sia esercitato da parte di più soci, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.
- 10.6 Qualora i soci che hanno correttamente manifestato la propria volontà di esercitare la prelazione esprimano il proprio dissenso in merito al prezzo delle azioni indicato dal socio offerente e nell'ipotesi che le parti non raggiungano un accordo tra di loro, le stesse potranno ricorrere alla nomina di un arbitratore per la determinazione del suddetto corrispettivo.
- 10.7 Nella comunicazione al socio che intende cedere le proprie azioni ciascun socio potrà, altresì, precisare la sua_eventuale disponibilità ad acquistare le azioni che rimarranno inoptate da parte degli altri soci.
- 10.8 Qualora nessuno dei soci voglia acquistare le azioni del socio offerente ovvero non manifesti tale intenzione nei tempi e nei modi suindicati, quest'ultimo sarà libero di cedere le proprie azioni al soggetto indicato nella comunicazione entro

ART. 9 - PATRIMONI DESTINATI

9.1 – La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti in osservanza di quanto previsto dagli artt. 2447-bis e ss. c.c. e secondo le modalità di pubblicità stabilite dalla legge.

ART. 10 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

- **10.1** Il trasferimento delle azioni è subordinato alle limitazioni previste dal presente articolo.
- **10.2** L'Assemblea straordinaria è competente a modificare o eliminare i suddetti limiti di circolazione.
- 10.3 Il socio che intendea trasferire le proprie azioni deve darne notizia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata agli altri soci risultanti dal Registro Imprese libro dei soci indicando le complete generalità del terzo che intende acquistarle, il prezzo corrispettivo offerto ed ogni altra condizione della cessione.
- **10.4** Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione gli altri soci dovranno comunicare, a pena di decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata se intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni poste in vendita.
- **10.5** Qualora il diritto di prelazione sia esercitato da parte di più soci, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al numero di azioni da ciascuno già posseduto.
- 10.6 Qualora i soci che hanno correttamente manifestato la propria volontà di esercitare la prelazione esprimano il proprio dissenso in merito al prezzo corrispettivo delle azioni indicato dal socio offerente e nell'ipotesi che le parti non raggiungano un accordo tra di loro, le stesse potranno ricorrere alla nomina di un arbitratore per la determinazione del suddetto corrispettivo.
- **10.7** Nella comunicazione al socio che intende cedere le proprie azioni ciascun socio potrà, altresì, precisare la sua eventuale disponibilità ad acquistare le azioni che rimarrannonessero inoptate da parte degli altri soci.
- 10.8 Qualora nessuno dei soci voglia acquistare le azioni del socio offerente ovvero non manifesti tale intenzione nei tempi e nei modi suindicati, quest'ultimo sarà libero di cedere le proprie azioni al soggetto indicato nella comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 10.4

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 10.4 che precede.

10.9 - Nell'ipotesi in cui alcuni dei soci non dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante, le azioni ai medesimi riservate dovranno essere offerte, nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 10.3, ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad acquistarle. Qualora questi ultimi nei quindici giorni successivi alla comunicazione non dovessero manifestare, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento, la loro intenzione di estendere l'acquisto all'intero pacchetto azionario posto in vendita, il socio offerente sarà libero di

trasferire le proprie azioni al soggetto indicato nella

10.10 - Nessun diritto di prelazione spetta ai soci in caso di trasferimenti azionari a favore di società controllante, controllate o sottoposte al medesimo controllo della cedente.

10.11 - La trasferibilità delle azioni per atto tra vivi è vietata per un periodo di anni tre dalla costituzione della società, fatto salvo che si tratti di trasferimenti a soggetti indicati al comma precedente.

ARTICOLO 11 - FINANZIAMENTI

comunicazione.

11.1 - I soci potranno effettuare finanziamenti alla società con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi, nei

limiti e alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 1.09.93 n. 385 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio 3 marzo 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 marzo 1994 n. 58 e dalle altre norme vigenti in materia.

ARTICOLO 12 - RECESSO

- 12.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede all'estero;
- d) la revocazione dello stato di liquidazione;

che precede.

10.9 – La prelazione deve essere esercitata per tutte le azioni poste in vendita. Nell'ipotesi in cui alcuni dei soci non dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante, le azioni ai medesimi riservate dovranno essere offerte, nei modi e nei tempi indicati al precedente punto 10.3, ai soci che hanno avranno comunicato la loro intenzione ad di_acquistarle. Qualora questi ultimi nei quindici giorni successivi alla comunicazione non dovessero manifestare, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la loro intenzione di estendere l'acquisto all'intero pacchetto azionario posto in vendita, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le proprie azioni al soggetto indicato nella comunicazione.

10.10 – Nessun diritto di prelazione spetta ai soci in caso di trasferimenti azionari a favore di società-controllante, controllate o sottoposte al medesimo-controllo della cedente soggetti che, rispetto al socio cedente, siano controllanti, controllati o sottoposti al medesimo controllo.

10.11 - La trasferibilità delle azioni per atto tra vivi è vietata per un periodo di anni tre dalla costituzione della società, fatto salvo che si tratti di trasferimenti a soggetti indicati al comma precedente.

ART. 11 – FINANZIAMENTI

11.1 – I soci potranno effettuare finanziamenti alla Società con obbligo di rimborso, sia fruttiferi che infruttiferi, nei limiti e alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 e dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio 3 Marzo 1994 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 11 marzo 1994 n. 58 e dalle altre norme vigenti in materia.

ART. 12 – RECESSO

- **12.1** Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede all'estero;

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.
- 12.2 Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni

riguardanti:

- 1. la proroga del termine;
- 2. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 12.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni_dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con le indicazioni delle generalità del socio_recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
- 12.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio
- 12.5 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
- 12.6 Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
- 12.7 Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
- 12.8 La determinazione del valore delle azioni è effettuata dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione_contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché_dell'eventuale valore di mercato. Gli Amministratori sono tenuti a comunicare al socio recedente il valore entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 12.3.
- 12.9 In caso di contestazione, da proporre con raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla società entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione del valore, il valore di liquidazione è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

- **d)** la revocazione dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.
- **12.2** Hanno, altresì, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
 - 1) la proroga del termine;
 - 2) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- 12.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata che deve essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con le indicazioni delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
- 12.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
- **12.5** Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
- **12.6** Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
- **12.7** Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
- 12.8 La determinazione del valore di liquidazione delle azioni è effettuata dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato. Gli Amministratori sono tenuti a comunicare al socio recedente il valore entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto 12.3.
- 12.9 In caso di contestazione, da proporre con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata spedita alla Società contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

evidenziando comunque le differenze	nsultano integralmente sostituiti
	applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349
	C.C
-	TITOLO III – ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA
	ARTICOLO 13 – ORGANI DELLA SOCIETÀ
	13.1 - Sono organi della Società:
	a) l'Assemblea dei Soci;
-	b) l'Organo Amministrativo;
	c) il Collegio Sindacale.
	13.2 - Non è consentito istituire organi ulteriori
	<u>rispetto</u> a quelli elencati al punto 13.1. SEZIONE I – ASSEMBLEA DEI SOCI
- ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA -	ART. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA ED ASSEMBLEA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA	STRAORDINARIA
13.1 - L'assemblea ordinaria delibera in merito a:	14.1 – L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:
a) l'approvazione del bilancio;	a) l'approvazione del bilancio;
b) la nomina e la revoca degli amministratori e del	b) la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo
Presidente;	e, qualora collegiale, del relativo Presidente.
c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	c) la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio
sindacale;	Sindacale e del soggetto incaricato della revisione
d) la determinazione del compenso degli	legale dei conti;
amministratori, nel rispetto di quanto previsto	
dall'art. 1 commi 725-726-727- 728, della Legge	d) la determinazione del compenso degli
27.12.2006 n. 296, e dei sindaci;	Amministratori dei sindaci ggetto incaricato della
e) la responsabilità degli amministratori e dei	revisione legale dei conti;
sindaci;	
f) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;	e) l'azione di responsabilità verso gli amministratori
g) l'approvazione del BUDGET dell'esercizio	ed i sindaci; f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei
successivo ove sono stabilite fra l'altro le politiche	f) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
degli investimenti più rilevanti (c.d parte	.
straordinaria);	g) l'approvazione del Piano Industriale per un periodo almeno triennale_ove sono stabilite fra
h) approvazione degli indirizzi, in coerenza con il	l'altro le politiche degli investimenti più rilevanti;
proprio BUDGET, per partecipare alle assemblee che	h) l'acquisto o la vendita di partecipazioni in società o
approvano i BUDGET delle singole società	enti;
partecipate;	i) la cessione di rami di azienda;
i) qualsiasi altra materia riservata all'assemblea	l) qualsiasi altra materia riservata all'Assemblea dalla
dalla legge e dal presente statuto.	legge e dal presente Statuto.
13.2 - L'assemblea straordinaria delibera in merito	14.2 – L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:
a:	a) le modificazioni dello statuto;
a) le modificazioni dello statuto;b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei	b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei
poteri dei liquidatori;	poteri dei liquidatori;
potesti del riguidatori)	c) l'emissione di strumenti finanziari;
c) l'emissione di strumenti finanziari;	d) l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;
d) l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni;	e) qualsiasi altra materia riservata8 all'Assemblea dalla legge.
e) qualsiasi altra materia riservata all'assemblea	dalla legge.
dalla legge e dal presente statuto.	
ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	ART.15 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
14.1 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata	151 – L'Assemblea ordinaria deve essere convocata
almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla	almeno una_volta all'anno_entro 120 giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale.	chiusura dell'esercizio sociale,per l'approvazione del

bilancio di esercizio dell'anno precedente.

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

- 14.2 L'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura_dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo_richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art.2428 codice civile le ragioni della dilazione.
- 14.3 L'assemblea straordinaria deve essere convocata per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale nonché per le altre deliberazioni riservate dalla legge alla sua competenza.
- 14.4 Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate normalmente nella sede della società, ma possono essere convocate in luogo diverso, anche fuori del territorio dello Stato purché in territorio comunitario.
- 14.5 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori non provvedono, oppure in loro vece i sindaci, il tribunale può ordinare con decreto la convocazione dell'assemblea.
- 14.6 L'avviso di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere spedita o recapitata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
- 14.7 L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 14.8 In mancanza delle suddette formalità di convocazione le assemblee saranno validamente costituite qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, vi partecipino la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 15 - SECONDA CONVOCAZIONE E CONVOCAZIONI SUCCESSIVE

15.1 - Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la

- **15.2** L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in questo caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.
- **15.3** L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale nonché per le altre deliberazioni riservate dalla legge alla sua competenza.
- **15.4** Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate normalmente nella sede della Società, ma possono essere convocate in luogo diverso, anche fuori del territorio dello Stato purché in territorio comunitario.
- **15.5** Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se <u>non provvedono g</u>li amministratori, oppure in loro vece i sindaci, il Tribunale può ordinare con decreto la convocazione dell'Assemblea.
- **15.6** L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere spedito o recapitato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
- **15.7** L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 15.8 In mancanza delle suddette formalità di convocazione le assemblee saranno validamente costituite qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascun8o dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 16 – SECONDA CONVOCAZIONE E CONVOCAZIONI SUCCESSIVE

16.1 – Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. è ridotto di otto giorni.

non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. è ridotto di otto giorni.

- 15.2 In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
- 15.3 Possono essere previste ulteriori convocazioni assembleari rispetto alla seconda. In tal caso si applicano le disposizioni del sesto comma dell'art. 2369 cod.civ.
- 16.2 In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
- 16.3 Possono essere previste ulteriori convocazioni assembleari rispetto alla seconda. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 2369 comma 6 c.c..

ARTICOLO 16 -QUORUM COSTITUTIVI **DELIBERATIVI**

16.1 - L'assemblea ordinaria dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale, fatto salvo che, per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali, vale quanto previsto all'art. 2369 del codice civile.

ART. 17 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

17.1 – Salvo diversa previsione statutaria, ed in particolare quanto previsto all' art.25 in ordine alla nomina dell'organo amministrativo, e salvo quanto disposto dall'art.2369 quarto comma c.c. (per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali in seconda convocazione), l'Assemblea ordinaria dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno il 51% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale

Nelle delibere relative all'approvazione del Budget (cd. parte straordinaria) l'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% del capitale sociale.

17.2 – Nelle delibere relative all'approvazione del piano industriale e alla cessione dei rami di 'azienda l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale in prima convocazione ed almeno il 51% del capitale sociale in seconda convocazione.

16.2 - L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale.

Nelle delibere relative a:

- fusioni:
- trasformazioni;
- cessione di rami di azienda;
- aumenti di capitale superiori ad euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro), non finalizzati a coperture di perdite, l'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80% del capitale sociale.
- 17.3 L'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino: almeno i due terzi del capitale sociale in prima convocazione ed almeno il 51% del capitale sociale in seconda convocazione, relativamente a:
 - a) fusioni <u>e scissioni</u>;
 - **b)** trasformazioni;
 - aumenti di capitale superiori ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila virgola zero zero), non finalizzati a coperture di perdite.
- 17.4 aumenti di capitale superiori ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila virgola zero zero), non finalizzati a coperture di perdite.
- 17.4 _ In ogni altro caso, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
- 17.5 In ogni caso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n.

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

16.3 - In ogni caso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003, l'eventuale soppressione della clausola compromissoria di cui al punto 36 che segue deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

5/2003, l'eventuale soppressione della clausola compromissoria di cui all'art. 38 del presente statutoche segue_deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ARTICOLO 17 - DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

17.1 - La partecipazione all'assemblea da parte dei soci è consentita solo previo deposito delle azioni (o della relativa certificazione) presso la sede sociale entro 8 giorni prima dell'assemblea.

- 17.2 L'organo amministrativo provvede all'iscrizione nel libro delle adunanze di coloro che hanno partecipato_all'assemblea, ad eccezione dei casi di redazione del verbale da parte di un Notaio.
- 17.3 Le suddette azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
- 17.4 È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio/videoconferenza, teleconferenza etc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
- 17.5 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una volta sola per lo stesso oggetto.

ARTICOLO 18 - COMPUTO DELLE AZIONI

18.1 - Le azioni per le quali non può essere esercitato il

diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

18.2 - Le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea

ART. 18 - DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMB8LEA

- **18.1** La partecipazione all'Assemblea da parte dei soci è consentita solo previo deposito delle azioni (o della relativa certificazione) presso la sede sociale entro 28 giorni prima dell'Assemblea.
- **18.2** L'organo amministrativo provvede all'iscrizione nel libro delle adunanze di coloro che hanno partecipato all'Assemblea, ad eccezione dei casi diredazione del verbale da parte di un Notaio.
- **18.3** Le suddette azioni non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.
- **18.4** È ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (audio-videoconferenza, teleconferenza etc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

18.5 – I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto non può esercitarsi che una volta sola per lo stesso oggetto.

ART. 19 - COMPUTO DELLE AZIONI

- 19.1 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- **19.2** Le azioni proprie sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea pur essendo sospeso il diritto di voto.

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

pur essendo sospeso il diritto di voto.

ARTICOLO 19 - PRESIDENZA ASSEMBLEE

- 19.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea.
- 19.2 Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio, scelto dal presidente medesimo; in tali ipotesi non è necessaria l'assistenza del segretario.
- 19.3 Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni nonché accertare i risultati di esse.
- 19.4 Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ART. 20 - PRESIDENZA ASSEMBLEE

- **20.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea.
- **20.2** Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio, scelto dal Presidente medesimo; in tali ipotesi non è necessaria l'assistenza del segretario.
- 20.3 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni nonché accertare i risultati di esse.
- **20.4** Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

ARTICOLO 20 - DELEGA

- 20.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 c.c. Spetta al presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.
- 20.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- 20.3 La rappresentanza può essere conferita per più assemblee.
- 20.4 Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi8 possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
- 20.5 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai_dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
- 20.6 La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

ART. 21 – DELEGA

- **21.1** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona, anche non socio, con le modalità e limiti di cui all'art. 2372 c.c..
- Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.
- **21.2** La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- 21.3 La rappresentanza può essere conferita per più assemblee.
- **21.4** Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
- 21.5 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
- 21.6 La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

ARTICOLO 21 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

- 21.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
- 21.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,_l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- 21.3 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- 21.4 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.
- 21.5 Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ARTICOLO 22 - ASSEMBLEE SPECIALI

- 22.1 Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti dei possessori di categorie di azioni o strumenti finanziari con diritti amministrativi devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
- 22.2 Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria del presente statuto.

ARTICOLO 23 - ANNULLABILITA' E NULLITA' DELLE DELIBERAZIONI

- 23.1 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.
- 23.2 L'impugnazione è proposta dai soci che possiedono tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente, il

cinque per cento del capitale della società.

- 23.3 Ai fini del conteggio delle percentuali di cui al comma precedente rilevano solo le azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che si vuole impugnare.
- 23.4 La deliberazione non può essere annullata qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2377 c.c. comma V.
- 23.5 Per l'impugnazione delle deliberazioni nulle si applica l'art. 2379 c.c. e le altre norme previste dalla legge.

ART. 22 – VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

- **22.1** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.
- **22.2** Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- **22.3** Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- **22.4** Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.
- **22.5** Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ART. 23 – ASSEMBLEE SPECIALI

- **23.1** Le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudicano i diritti dei possessori di categorie di azioni o strumenti finanziari con diritti amministrativi devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.
- **23.2** Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'Assemblea straordinaria del presente Statuto.

— ARTICOLO 23 - ANNULLABILITA' E NULLITA' DELLE DELIBERAZIONI

- 23.1 Le deliberazioni che non sono prese inconformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.
- 23.2 L'impugnazione è proposta dai soci chepossiedono tante azioni che rappresentino, anchecongiuntamente, il

cinque per cento del capitale della società.

- 23.3 Ai fini del conteggio delle percentuali di cui al comma precedente rilevano solo le azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che si vuole impugnare.
- 23.4 La deliberazione non può essere annullata qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2377 c.c. comma V.
- 23.5 Per l'impugnazione delle deliberazioni nulle si applica l'art. 2379 c.c. e le altre norme previste dalla legge.

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

ARTICOLO 24 - ORGANO AMMINISTRATIVO

- 24.1 La gestione dell'impresa spetta al consiglio di amministrazione, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 24.2 Il consiglio di amministrazione è composto da 5 componenti.
- 24.3 La scelta del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, viene effettuata dall'assemblea ordinaria che procede alla nomina degli amministratori per la prima volta nell'atto costitutivo.
- 24.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 24.5 Gli amministratori sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, qualora la revoca avvenga senza giusta causa.
- 24.6 Nel periodo che intercorre tra la data di decadenza e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio o l'Amministratore unico continua ad esercitare tutti poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna.
- 24.7 Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la sia sempre costituita da maggioranza amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
- 24.8 Se nel corso di un esercizio viene a mancare contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà decaduto e l' assemblea è convocata d'urgenza per la nomina del nuovo consiglio dagli amministratori rimasti in carica ovvero, nel caso di cessazione contemporanea di tutti gli amministratori, dal collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

SEZIONE II – ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 25 – ORGANO AMMINISTRATIVO

- **25.1** La società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominato dall'assemblea ordinaria con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge, sia in prima che in seconda convocazione.
- **25.2** Per la nomina dei componenti dell'organo amministrativo prescelto, l'assemblea ordinaria, in prima convocazione (e in "prima adunanza"), è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.
- 25.3 Qualora al termine delle votazioni non risultino eletti amministratori in numero sufficiente a completare l'organo amministrativo, l'assemblea è rinviata di diritto di cinque giorni (c.d. "assemblea in prima convocazione di_primo rinvio"), nella stessa sede della prima convocazione e ad orario da stabilire con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti calcolata per quote di partecipazione al capitale, per deliberare esclusivamente sulla nomina del membro o dei membri dell'organo di amministrazione non nominato/i nel corso della prima adunanza. Anche nell'adunanza di primo rinvio l'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
- **25.4** Qualora anche a seguito dell'adunanza di "primo rinvio" non sia/siano stato/i nominato/i il/i restante/i membro/i dell'organo amministrativo prescelto, l'assemblea è rinviata di ulteriori tre giorni (c.d. "assemblea in prima convocazione di secondo rinvio"), nella stessa sede della prima convocazione e ad orario da stabilire con le medesime modalità di cui al punto 25.3.
- **25.5** In occasione del secondo rinvio, l'Assemblea si riunisce per deliberare esclusivamente sulla nomina del/i membro/i dell'organo amministrativo non nominato/i e risulta validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.
- 25.6 Qualora l'assemblea ordinaria in prima convocazione non sia validamente costituita (sia in prima adunanza, che in sede di "primo rinvio" e/o di "secondo rinvio"), perché non sia complessivamente rappresentata la quota del capitale sociale richiesta nei punti precedenti (c.d. "quorum costitutivo"), l'assemblea si riunisce in seconda convocazione, ex art. 2369 comma 3 c.c., per deliberare, con le maggioranze ivi previste, sulla nomina del/i membro/i dell'organo amministrativo non nominato/i in prima convocazione.

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

25.7 – Gli amministratori sono nominati per un periodo pari a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica_e sono rieleggibili 25.8 – La nomina degli amministratori deve essere effettuata secondo modalità che garantiscano che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo

25.9 Qualora nel corso di un esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, la loro sostituzione avviene nei modi e nelle forme di cui all'art. 2386 comma 1 c.c..

dei componenti.

25.10 – Qualora nel corso di un esercizio venga a mancare contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i consiglieri rimasti dovranno, in applicazione dell'art. 2386 comma 2 c.c., convocare d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo. In caso di cessazione contemporanea di tutti gli amministratori, l'assemblea per la scelta dell'organo amministrativo e per la nomina dei relativi membri__deve essere convocata d'urgenza, in applicazione dell'art. 2386 comma 5 c.c., dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

25.11 – L'organo amministrativo, oltre alle funzioni attribuite *ex lege* e da statuto, predispone tra l'altro:

- a) il Piano Industriale di durata almeno triennale, da sottoporre all'assemblea dei soci;
- b) la "relazione sul governo societario", comprensiva <u>di</u>specifici <u>"programmi di</u> valutazione del rischio di crisi aziendale" e ne informa l'assemblea;
- c) il budget relativo ai singoli esercizi

ARTICOLO 25 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' DECADENZA E REQUISITI PERSONALI

25.1 - Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 2382 c.c..

ART. 26 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

26.1 – I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. In particolare:

- **a)** non devono essere stati oggetto di condanne penali per reati non colposi;
- **b)** non devono essere stati assoggettati ad interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non devono essere amministratori o dirigenti presso enti locali partecipanti al capitale sociale;
- **26.2** Il difetto di anche uno solo di tali requisiti comporta l'impossibilità di essere nominati amministratori e, in caso di nomina, la decadenza dalla carica.
- **26.3** Non possono, parimenti, essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni indicate

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

ARTICOLO 26 - RIMBORSI E COMPENSI

26.1 - I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo sono stabiliti dall'assemblea.

26.2 - I suddetti compensi possono anche essere costituiti in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

dall'art. 2382 c.c.

ART. 27 – RIMBORSI E COMPENSI

27.1 – I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'assemblea ordinaria.

27.2 – L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche-

27.3 - Resta fermo quanto disposto dall'art. 2389 comma 3 c.c..

27.4 – Per la propria attività gli amministratori non hanno diritto di percepire ulteriori compensi deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

27.5 – I componenti dell'Organo amministrativo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico secondo le modalità definite dai regolamenti e/o dalle procedure interne.

Rif. art. 28

ART. 28 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

28.1 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del proprio_Presidente, presso la sede sociale ovvero nel luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori del territorio nazionale purché in ambito comunitario.

28.2 – La convocazione del Consiglio viene fatta tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri in carica o di un sindaco effettivo con la specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

– La convocazione del Consiglio Amministrazione deve essere fatta, alternativamente, a mezzo lettera raccomandata_A.R., telegramma, telefax o posta elettronica (anche certificata), da spedirsi almeno otto giorni liberi prima della riunione, al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di urgenza la convocazione del consiglio di amministrazione potrà essere fatta, alternativamente, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica anche_certificata) da spedirsi due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, indicante gli stessi elementi di cui sopra.

28.4 – Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione le riunioni del Consiglio saranno valide, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica. In tal caso ciascun consigliere o sindaco potrà opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenesse adeguatamente informato.

28.5 – Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento da altro consigliere designato

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

dal Consiglio.

28.6 – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

28.7 – E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

28.8 – Il voto non può essere dato per rappresentanza. **28.8** – Qualora gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, si osservano le disposizioni dettate dall'art. 2391 c.c..

28.9 – Per l'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano gli artt. 2388 c.c. e 2391 c.c. e le norme previste in materia

27.9 – Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza come sancito dall'art. 2390 cod.civ.

ART. 29 - DIVIETO DI CONCORRENZA

29.1 – Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c., salvo il caso in cui l'amministratore rivesta la carica di amministratore o dirigente presso una società che sia socia della società o partecipata dalla stessa.

ARTICOLO 27 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

ORGANI DELEGATI E DIRETTORE GENERALE

27.1 - Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un vice presidente che sostituirà il presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il consiglio nomina un segretario che può essere scelto anche tra persone estranee alla società ed eventualmente volta per volta.

27.2 - Il presidente del consiglio di amministrazione, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

27.3 - Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno a più dei propri componenti, compreso il presidente.

27.4 - Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il consiglio di amministrazione può

SEZIONE III – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ORGANI DELEGATI E DIRETTORE GENERALE

30.1 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea ordinaria.

30.2 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

30.3 – Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice-Presidente che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice-Presidente non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo e/o ulteriore per le attività svolte in sostituzione del Presidente del Consiglio di

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

nominare un Amministratore Delegato stabilendo, anche per esso, il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

27.5 - Il consiglio di amministrazione può in qualunque momento esercitare il controllo ed impartire direttive agli

organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

27.6 - Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420- ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c..

27.7 - Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al

consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni 30 giorni sul generale andamento della gestione e sulla

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per tutte le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

27.8 - Ogni consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e dovrà, se si tratta di consigliere delegato, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

27.9 - Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza come sancito dall'art. 2390 cod.civ.

27.10 - Il Consiglio può nominare un Direttore Generale e un Condirettore, determinando i compiti affidatigli con i

relativi poteri anche di rappresentanza esterna della società.

Amministrazione. Il Consiglio nomina un Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee alla società ed eventualmente volta per volta.

30.4 – Il Consiglio di Amministrazione, può delegare proprie attribuzioni ad uno solo dei propri componenti, fatta salva la possibilità di attribuire deleghe al Presidente, previa autorizzazione dell'assemblea.

30.5 – Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto disposto al punto 30.4, può nominare un Amministratore Delegato stabilendo, anche per esso, il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

30.6 – Il Consiglio di Amministrazione può in qualunque momento esercitare il controllo ed impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

30.7 – Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c..

30.8 – Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla <u>relativa</u> prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per tutte le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

30.9 – Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinando i compiti affidatigli con i relativi poteri anche di rappresentanza esterna della società.

ARTICOLO 28 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E

QUORUM DELIBERATIVI

28.1 - Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, presso la sede sociale ovvero nel luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori del territorio nazionale purché in ambito comunitario.

28.2 - La convocazione del consiglio viene fatta tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri in carica o di un sindaco effettivo con la specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

28.3 - La convocazione del consiglio di amministrazione deve essere fatta a mezzo lettera

Rif. nuovo art. 28

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

raccomandata, telegramma, messaggio fac-simile o posta elettronica, da spedirsi almeno otto giorni liberi prima della riunione, al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti posti all'ordine del giorno; nei casi di urgenza la convocazione del consiglio di amministrazione potrà essere fatta a mezzo telegramma o telefax da spedirsi due giorni liberi prima di quello fissato per la riunione al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo, indicante gli stessi elementi di cui sopra.

28.4 - Pur senza il rispetto delle suddette formalità di convocazione le riunioni del consiglio saranno valide, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci

effettivi in carica.

28.5 - Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o in caso di sua assenza o impedimento da altro consigliere designato dal consiglio.

28.6 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei tre quinti degli amministratori in carica.

28.7 - La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

28.8 - Il voto non può essere dato per rappresentanza.

28.9 - Per l'impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si applicano gli artt. 2388 c.c. e 2391

c.c. e le norme previste in materia.

ARTICOLO 29 - RAPPRESENTANZA

29.1 - Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la firma e la rappresentanza legale della società.

29.2 - La rappresentanza della società spetta anche ai componenti del consiglio di amministrazione nei limiti delle deleghe ricevute, e al Direttore Generale ed al Condirettore, se nominati, nei limiti delle procure ricevute.

ART. 31 - RAPPRESENTANZA

31.1 – Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o se nominato, all'Amministratore Unico, spetta<u>no</u> la firma e la rappresentanza legale della società.

31.2 – La rappresentanza della società spetta anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti delle deleghe ricevute, e al Direttore Generale, se nominato, nei limiti delle procure ricevute.

SEZIONE IV – COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 30 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

30.1 - Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti comunque iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 2409-bis

ART. 32 – COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI

32.1 – Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, comunque_iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 2409 bis comma 3 c.c.

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

comma 3 cod. civ.

- 30.2 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
- 30.3 Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni indicate dall'art. 2399 c.c..
- 30.4 L'assunzione della carica di sindaco e il suo mantenimento è subordinata, altresì, al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.
- 30.5 I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.
- 30.6 Decade dall'ufficio, inoltre, il sindaco che non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni del collegio, di cui due consecutive.
- 30.7 I sindaci non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 30.8 La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- 30.9 Fatte salve le fattispecie previste dalle disposizioni di legge, l'assemblea dei soci può decidere che la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale.
- 30.10 Quanto previsto per legge, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

ARTICOLO 31 - SOSTITUZIONE MEMBRI COLLEGIO 31.1 - In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397 c.c. comma II. I nuovi sindaci

- nominati secondo modalità che garantiscano che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.
- **32.2** Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
- **32.3** Non può essere nominato Sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni indicate dall'art. 2399 c.c..
- **32.4** L'assunzione della carica di Sindaco e il suo mantenimento <u>sono</u> subordinati, altresì, al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente.
- **32.5** I Sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.
- **32.6** Decade dall'ufficio, inoltre, il Sindaco che non partecipi, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a tre riunioni del Collegio, di cui due consecutive.
- **32.7** I Sindaci non possono esseresono nominati per un periodo superiore adi tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
- **32.8** La retribuzione annuale dei Sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- **32.9** Fatte salve le fattispecie previste dalle disposizioni di legge, l'assemblea dei soci può decidere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale.
- **32.10** Quando previsto per legge, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il relativo corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per il relativo adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

ART. 33 – SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

33.1 – In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti nel prioritario rispetto

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

rimangono in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell' art. 2397 c.c. comma II. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

31.2 - In caso di sostituzione del presidente, la presidenza spetta al sindaco più anziano.

31.3 - Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

della parità tra i generi e, successivamente, in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397 comma 2 c.c.. I nuovi Sindaci rimangono in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'art. 2397 comma 2 c.c.. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

33.2 – In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza spetta al Sindaco più anziano.

33.3 – Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

ARTICOLO 32 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO

32.1 - Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

ART. 34 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO

34.1 – Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi ditelecomunicazione.

E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

32.2 - Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

32.3 - Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio

sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

34.2 – Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

34.3 – Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

TITOLO IV – BILANCI E PIANO INDUSTRIALE
TRIENNALE

ARTICOLO 33 - BILANCIO

33.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'utile netto risultante dal bilancio approvato è così ripartito:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al raggiungimento dei limiti di legge;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio.

L'eventuale distribuzione di utili ai soci avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 2433 c.c..

ART. 35 – BILANCIO

35.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'utile netto risultante dal bilancio approvato è così ripartito:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, sino al raggiungimento dei limiti di legge;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea che approva il bilancio.

35.2 – L'eventuale distribuzione di utili ai soci avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 2433 c.c..

ARTICOLO 34 - BUDGET

34.1 - La società redige un Budget che contiene le scelte e

ART. 36 - Piano Industriale Triennale e relazione semestrale

scelte e 36.1 – La società redige un Piano Industriale Triennale

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

- gli obiettivi che si intendono perseguire nell'esercizio successivo, indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
- c.d parte ordinaria;
- le linee di sviluppo dell'attività;
- la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 cod. civ.;
- c.d parte straordinaria;
- il programma degli investimenti più significativi e delle

modalità della sua copertura.

- 34.2 Il Budget contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.
- 34.3 Il Budget viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta novembre di ciascun anno e trasmesso ai soci. Successivamente gli amministratori convocano entro il trentun dicembre l'Assemblea ordinaria dei Soci al fine di deliberare in merito all'approvazione.
- 34.4 Con l'approvazione del Budget, l'Assemblea dei soci autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste dal programma annuale.
- 34.5 Il primo Budget della società verrà predisposto nell'anno 2010 a valere sull'esercizio di previsione 2011.

che contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione alla gestione ed alle linee di sviluppo dell'attività, nonché il programma degli investimenti più significativi e le modalità della sua copertura.

- **36.2** Il Piano Industriale Triennale viene predisposto ed approvato dall'<u>o</u>rgano <u>a</u>mministrativo entro il 30 novembre e trasmesso ai soci<u>per</u> la relativa approvazione in assemblea entro il 31 dicembre.
- **36.3** Con l'approvazione del Piano Industriale Triennale, l'assemblea autorizza l'organo amministrativo a dare attuazione alle operazioni <u>iiv</u> previste.
- 36.4 _Ogni anno entro il 30 settembre l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci una relazione semestrale, costituita da un conto economico consuntivo redatto secondo lo schema previsto dall'art.2425 del codice civile relativo al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno in corso e contenente un resoconto dei provvedimenti assunti in attuazione delle previsioni del primo anno del Piano Industriale approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO V – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- 35.1 La società si scioglie qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 2484 c.c. comma I dal punto 1) al punto 6)
- e per tutte le altre cause previste dalla legge.
- 35.2 L'assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.
- 35.3 Si applicano per quanto non previsto le disposizioni degli artt. 2484 c.c. e ss. cod.civ..

ART. 37 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

- **37.1** La società si scioglie qualora ricorrano le condizioni indicate all'art. 2484 comma 1 c.c. dal punto 1) al punto 6) e per tutte le altre cause previste dalla legge.
- **37.2** È compito dell'assemblea straordinaria stabilire le modalità della liquidazione e provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.
- **37.3** Si applicano per quanto non previsto le disposizioni degli artt. 2484 e ss. c.c..

ARTICOLO 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

36.1 - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la società ed i soci, tra i soci stessi in relazione all'interpretazione del presente statuto e dell'atto costitutivo, per le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, nonché delle deliberazioni sociali, ad eccezione delle controversie che per legge non possono compromettersi, saranno deferite ad un collegio composto da tre arbitri nominati, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Forlì.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

38.1 – Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Società ed i soci, tra i soci stessi in relazione all'interpretazione del presente Statuto e dell'atto costitutivo, per le controversie quelle promosse da Amministratori e Sindaci o instaurate contro di loro, nonché delle contro le deliberazioni sociali, ad eccezione delle controversie che per legge non possono compromettersi, saranno deferite ad un collegio composto da tre Arbitri nominati, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Forlì Rimini.

Statuto "comparato" – prima colonna statuto attuale, seconda colonna statuto riformato

Nb:nella seconda colonna, con colorazione rossa le modifiche/soppressioni rispetto al testo ad oggi vigente.

Dall'articolo n.14 dello statuto riformato gli articoli risultano integralmente sostituiti evidenziando comunque le differenze

- 36.2 Gli arbitri così nominati designeranno il loro presidente.
- 36.3 Il collegio deciderà secondo diritto ed in via rituale nel rispetto del contraddittorio. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.
- 36.4 La decisione dovrà essere emessa entro 90 giorni dalla nomina del collegio vincolerà le parti. Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
- 36.5 Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5. Si richiama quanto previsto al punto 16.3 che precede.

ARTICOLO 37 – CLAUSOLA DI RINVIO

37.1 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge e, quindi, le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia di società per azioni.

- **38.2** Gli Arbitri così nominati designeranno il loro Presidente.
- **38.3** Il Collegio deciderà secondo diritto ed in via rituale nel rispetto del contraddittorio. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.
- **38.4** La decisione dovrà essere emessa entro 90 giorni dalla nomina del Collegio e vincolerà le parti. Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
- **38.5** Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5. Si richiama quanto previsto all'art. **17.5** del presente Statuto.

ART. 39 - CLAUSOLA DI RINVIO

39.1 – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge e, quindi, le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali in materia di società per azioni.